



PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

IX LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 562 DEL 04 MAGGIO 2015

OGGETTO: Adozione Regolamento di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20.


		Pres.	Ass.
Brega Eros	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lignani Marchesani Andrea	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufara Damiano	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De Sio Alfredo	<i>Cons. Segretario</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galanello Fausto	<i>Cons. Segretario</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Eros BREGA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO - Fausto GALANELLO

ESTENSORE: Stefano CARDINALI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 23 novembre 2011, n. 20, concernente: “*Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)* ed in particolare l'art. 3 “*Facoltà di opzione tra la corresponsione dei contributi versati e il mantenimento del diritto all'assegno vitalizio*”, comma 1, che recita:

“1. I consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla legge regionale 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni e che maturano il requisito d'età di cui all' articolo 2, comma 2, dopo la fine della suddetta legislatura, possono optare alternativamente tra una delle seguenti facoltà:

a) mantenere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio con decorrenza dal momento del perfezionarsi del requisito di età di cui all' articolo 2, comma 2 ;

b) richiedere la restituzione in un'unica soluzione dei contributi complessivamente versati, secondo le modalità definite dall'Ufficio di presidenza con atto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Giunta regionale. L'ammontare è corrisposto con aggiornamento annuale a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'indice di cui al comma 2 , dell'articolo 12 bis, della l.r. 8/1973, come modificato dall' articolo 8 della presente legge”;

CONSIDERATO che, con l'adozione del regolamento di cui alla citata l.r. n. 20/2011, si intende stabilire i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti destinatari della medesima norma ed i criteri di erogazione dei rimborsi nei limiti delle disponibilità finanziarie disponibili;


RITENUTO necessario adottare il Regolamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 marzo 2008, n. 243 (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) come modificata con deliberazione 30 dicembre 2010, n. 102;

VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni;



A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA:

- 1) di adottare il Regolamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, con il quale si individuano i termini e i criteri da applicare alla gestione delle istanze di restituzione dei contributi versati al Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Umbria, dagli amministratori regionali, nel periodo di espletamento della carica elettiva;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione:
 - ai consiglieri regionali attualmente in carica;
 - agli ex consiglieri regionali non titolari di assegno vitalizio;
 - al Responsabile del Servizio Risorse e Innovazione per gli adempimenti conseguenti.

L'ESTENSORE: Dott. Stefano Cardinali



**REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 1, LETT. B) DELL'ART. 3 DELLA L.R.
23 DICEMBRE 2011, N. 20**

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di restituzione dei contributi versati ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, nel caso di esercizio di opzione prevista dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 20.

Ai fini dell'applicazione della l.r. 23 dicembre 2011, n. 20, la IX legislatura regionale termina con la proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali per la X legislatura. Tutti i consiglieri cessano dal loro mandato il giorno che precede la proclamazione degli eletti.

Art. 2
(Soggetti destinatari)

Destinatari del presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 20 (*Facoltà di opzione tra la corresponsione dei contributi versati e il mantenimento del diritto all'assegno vitalizio*) sono:

- a. i consiglieri regionali cessati dal mandato che hanno corrisposto i contributi previdenziali, entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni e che maturano il requisito dell'età previsto per l'attivazione dell'assegno vitalizio, dopo la fine della IX legislatura;
- b. i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi previdenziali, entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni e che maturano il requisito dell'età previsto per l'attivazione dell'assegno vitalizio, dopo la fine della IX legislatura;
- c. i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi previdenziali, entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni, che maturano il requisito dell'età previsto per l'attivazione dell'assegno vitalizio, dopo la fine della IX legislatura e che sono rieletti nella X legislatura;
- d. gli aventi causa dei soggetti di cui alle lett. a) e b), indicati all'art. 14 "Assegno di reversibilità" della l.r. 15 gennaio 1973, n. 8.



Art. 3

(Soggetti esclusi)

Non rientrano nelle previsioni del presente Regolamento:

- a. i titolari di assegno vitalizio;
- b. i titolari di assegno vitalizio di reversibilità;
- c. i consiglieri regionali già cessati dalla carica che al termine della IX legislatura hanno già raggiunto l'età prevista per l'attivazione del diritto al vitalizio e che hanno versato i contributi per un periodo non inferiore ai cinque anni;
- d. i consiglieri regionali in carica che al termine della IX legislatura hanno già raggiunto l'età prevista per l'attivazione del diritto al vitalizio e che hanno versato i contributi per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Art. 4

(Termini di presentazione della domanda)

I soggetti di cui all'art. 2 presentano la domanda di restituzione utilizzando l'apposito modulo allegato sub a) al presente Regolamento.

La domanda è presentata a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti della X legislatura e comunque entro il termine di sessanta giorni prima del raggiungimento del requisito dell'età.

L'assenza delle condizioni sospensive della richiesta di rimborso, previste dall'art. 4 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 20, deve essere dichiarata all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5

(Modalità di erogazioni dei rimborsi)

La restituzione dei contributi è disposta con atto dell'Ufficio di presidenza previa valutazione della compatibilità finanziaria.

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla restituzione dei contributi rivalutati, in base a quanto stabilito dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 20, è determinata in accordo con la Giunta regionale.



La restituzione avviene entro il **31 luglio** di ogni anno, sulla base delle domande pervenute entro il **30 giugno**.

Ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura regionale e rieletti nella X legislatura che optano per la restituzione dei contributi complessivamente versati, l'ammontare è corrisposto successivamente alla cessazione del mandato consiliare con priorità rispetto a tutti gli altri aventi diritto.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, l'età anagrafica inferiore dà diritto alla precedenza nell'ordine cronologico di restituzione dei contributi di che trattasi, fino ad esaurimento delle risorse. Le richieste non soddisfatte nell'anno sono oggetto di finanziamento nell'esercizio finanziario successivo, prioritariamente rispetto alle nuove richieste che sono restituite nei limiti delle residue disponibilità.

Art. 6

(Rapporto sulla previsione di spesa pluriennale)

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile del Servizio preposto presenta all'Ufficio di presidenza una relazione sui rimborsi erogati, sull'ammontare di quelli rinviati all'anno successivo per effetto dell'incapienza della disponibilità finanziaria del bilancio corrente, oltre all'elenco dei soggetti che, prossimi al raggiungimento del requisito dell'età prevista per il diritto all'erogazione del vitalizio, possono presentare la domanda di opzione nei tre anni successivi.


Art. 7

(Integrazioni contributive)

Le facoltà di integrazione dei contributi, previste dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 9 della l.r. 15 gennaio 1973, n. 8, possono essere esercitate entro sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti della X legislatura regionale, mediante presentazione di apposita domanda, utilizzando il modulo allegato sub b) al presente regolamento.

Il versamento deve avvenire in un'unica soluzione entro i trenta giorni successivi alla comunicazione dell'autorizzazione.

I consiglieri regionali cessati dalla carica ovvero in carica nella IX legislatura, a seguito dell'integrazione di periodi non coperti da contributi previdenziali utili ai fini del diritto



all'assegno vitalizio minimo, per effetto del comma secondo dell'art. 3 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 20, possono usufruire della facoltà di opzione di cui al primo comma del medesimo articolo.




OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: N. _____ DEL
Adozione Regolamento di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 3 della legge
regionale 23 dicembre 2011, n. 20..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione dell'Ufficio di presidenza si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Perugia, _____

Il Dirigente del Servizio
Risorse e Innovazione
Dott. Stefano Cardinali



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: N. _____ DEL
Adozione Regolamento di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 3 della legge
regionale 23 dicembre 2011, n. 20.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione dell'Ufficio di presidenza si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Perugia, _____

Il Dirigente del Servizio
Risorse e Innovazione
Dott. Stefano Cardinali

Allegato a)

Al
Presidente
della Regione Umbria - Assemblea
legislativa
Piazza Italia, 2

06121 - PERUGIA

Oggetto: Art. 3 della legge regionale n. 28/2012 – Richiesta restituzione dei contributi versati ai sensi della l.r. n. 8/1973.

Il/La sottoscritto/a, _____, ai sensi della normativa in oggetto richiamata e del Regolamento di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 562 del 4 maggio 2015, con la presente chiede la restituzione dei contributi versati al Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri della Regione Umbria, nel periodo di espletamento della carica di consigliere regionale della Regione Umbria, oltre all'aggiornamento annuale, sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis, della l.r. 8/1973.

L'accredito di quanto di mia spettanza dovrà essere disposto mediante versamento sul c/c bancario cod. IBAN _____ aperto presso _____

Distinti saluti.

_____ li _____

_____ Firma

Allegato b)

Al
Presidente
della Regione Umbria - Assemblea
legislativa
Piazza Italia, 2

06121 - PERUGIA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione versamento integrativo dei contributi al Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 8/1973.

Il/La sottoscritto/a, _____, ai sensi della normativa in oggetto richiamata e del Regolamento di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 562 del 4 maggio 2015, con la presente comunica di volersi avvalere della facoltà di effettuare il versamento volontario al Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri della Regione Umbria.

A tal fine chiede che gli venga comunicato l'ammontare dei contributi dovuti e l'autorizzazione al versamento degli stessi.

Distinti saluti.

_____ li _____

Firma
